



Prot. 341/13

Roma, 5 luglio 2013

Circ. n. 57 ER

A TUTTE LE AZIENDE ASSOCIATE

Nota n. RU 75112 del 25 giugno 2013 dell'Agencia delle dogane e dei monopoli- Benefici sul gasolio per uso autotrazione utilizzato nel settore del trasporto – Rimborso sui quantitativi di prodotto consumati nel secondo trimestre del 2013. Disponibilità del software

Con riferimento alla materia di cui all'oggetto ricordiamo che, avendo riguardo ai **consumi** di gasolio che sono stati **effettuati tra il 1° aprile ed il 30 giugno 2013**, la **dichiarazione utile ai fini della fruizione dei benefici fiscali va presentata entro il 31 luglio 2013**.

Al punto I della nota di cui all'oggetto, l'Agencia delle dogane informa che il software per la compilazione e la stampa della dichiarazione è disponibile nel sito internet dell'Agencia stessa, www.agenziadogane.gov.it (In un click-Accise-Benefici per il gasolio autotrazione 2° trimestre 2013) e che per semplificare gli adempimenti della compilazione riferita al secondo trimestre 2013, il software è stato modificato in maniera da consentire, aprendo il file relativo alla dichiarazione di un periodo precedente, di **caricare automaticamente** i dati dell'impresa, del dichiarante e delle targhe dei mezzi ammessi al beneficio in questione.

Gli importi rimborsabili sono:

€ 214,18609 per mille litri di prodotto, per i consumi effettuati tra il 1° aprile ed il 30 giugno 2013.

Ricordiamo che il beneficio riguarda gli esercenti l'attività di autotrasporto di merci con **veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate**.

Per l'ottenimento del rimborso, in denaro o in compensazione, gli esercenti debbono presentare **entro il 31 luglio 2013**, la dichiarazione agli Uffici delle dogane competenti per territorio, osservando le modalità di cui al regolamento emanato con D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277.

Il **codice tributo** per beneficiare della agevolazione con il modello F24 è il **6740**.

Ricordiamo che i crediti riconosciuti, derivanti dai consumi effettuati a decorrere dall'anno 2012 possono essere **compensati** anche se l'importo complessivo annuo dei crediti di imposta che derivano dal riconoscimento di agevolazioni concesse alle imprese, quadro RU della dichiarazione dei redditi, **supera il limite di € 250.000**.





ASSOPETROLI
Assoenergia



Ricordiamo che gli **esercenti attività di autotrasporto merci** con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate sono tenuti a comprovare i consumi effettuati mediante le relative **fatture di acquisto**.

Le dichiarazioni possono essere inviate telematicamente anche a mezzo del Servizio Telematico Doganale (E.D.I.).

Ricordiamo, infine, che i crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al primo trimestre dell'anno 2013 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2014. Da questa data decorre il termine di sei mesi, ovvero fino al 30 giugno 2015, per presentare istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione.

Nel restare a disposizione per qualsiasi eventuale ulteriore chiarimento porgiamo cordiali saluti.

Segreteria Generale
Area Tecnico Fiscale
Massimo Magionesi

All.: nota Agenzia delle dogane e dei monopoli n. RU 75112 del 25 giugno 2013

